

FORMULARIO DI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE IN ITALIA PER IMPUGNARE IL DECRETO EMESSO DALLA CORTE D'APPELLO IN ITALIA (LEGGE PINTO N. 89/2001), PER L'ECESSIVA DURATA DI UN PROCESSO PENALE IN ITALIA. a cura di :

Maurizio de Stefano
avvocato in Roma

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 360 C.P.C.

p e r

GARIBALDI Giuseppe, nato a Roma il 30.05.1941 (codice fiscale), residente a Milano, piazza Alfieri n. 1, elettivamente domiciliato in Roma in via Agorà, 33 presso lo studio dell' avv. Marco Tullio Cicerone (codice fiscale) (fax 06.....), che lo difende unitamente all'avv. Mario Migiurtina del Foro di Milano (codice fiscale), giusta procura in calce al presente ricorso.

-ricorrente

c o n t r o

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Roma in via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato

- controricorrente

Oggetto dell'impugnazione: decreto della Corte d'appello di Brescia n. 999/2004 R.G. 789/2004., deciso nella Camera di consiglio del 23.06.2004 e depositato nella motivazione il quindici luglio 2004, **MAI NOTIFICATO**, con cui è stato solo parzialmente **accolto** il ricorso depositato in data 23.04.2004 R.G. 789/2004 dal dott. Giuseppe GARIBALDI nei confronti del Ministero di Giustizia per conseguire l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (art. 3 L. 24/03/2001 n. 89), segnatamente **per un processo PENALE durato nel primo grado di giudizio, sei anni e otto mesi, dal giugno 1993 (novantatre) al febbraio 2000 (duemila) e successivamente, dopo il grado di appello, concluso in cassazione in data 06 novembre 2003(duemilatre) (complessivamente dieci anni e cinque mesi).**

A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA.

Il dott. Giuseppe GARIBALDI, con ricorso depositato in data 27.04.2004, adiva la Corte d'Appello di Brescia, chiedendo l'accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (art. 3 L. 24/03/2001 n. 89).

Il ricorrente illustrava in fatto, davanti alla Corte d'Appello di Brescia, il seguente svolgimento del procedimento PENALE di cui lamentava la eccessiva durata.

- **PROCESSO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE PENALE DI MILANO (sei anni e otto mesi, dal giugno 1993 (novantatre) al febbraio 2000(duemila).**

- Il ricorrente dott. Giuseppe GARIBALDI (odierno ricorrente) nel 1993 era dipendente dal Comune di Milano, in qualità di Capo Ripartizione al Patrimonio del Comune.

- Con ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) in data 22 giugno 1993(novantatre) il ricorrente venne arrestato in quanto indagato di gravissimi reati: art. 416 c.p. (con l'aggravante dell'associazione a delinquere); art. 112, comma 1 , n. 1 c.p.; art. 323, comma 2 e 61 e 7 c.p. (plurimo concorso in abuso d'ufficio pluriaggravato); art. 323, comma 2 e 61 n. 2 c.p. (concorso in abuso d'ufficio pluriaggravato).

- Il coacervo delle accuse rivolte al ricorrente si fondava sul presupposto che egli fosse coinvolto nel racket mafioso delle sepolture ed anche nella concessione dei lotti e dei loculi nel cimitero comunale , contravvenendo anche alle leggi urbanistiche, violando vincoli paesaggistici e monumentali (corruzione, costruzioni abusive, abuso d'ufficio etc.).

- Con successiva ordinanza emessa dal GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) in data 03 settembre 1993(novantatre) la custodia cautelare in carcere del ricorrente venne sostituita con i suoi arresti domiciliari.

- Con successiva ordinanza emessa dal GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) in data 30 settembre 1993(novantatre) venivano revocati gli arresti domiciliari, ma si disponeva la sospensione dall'incarico ricoperto dal ricorrente oltre all'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di sei mesi, mantenendo ferma la misura del divieto di espatrio, che peraltro venne revocata soltanto il 23 febbraio 1996(novantasei).

- Con provvedimento del GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare) in data 12 gennaio 1994(novantaquattro) veniva disposto il rinvio a giudizio del ricorrente e degli altri imputati.

- La causa iscritta al numero 638/1994 iniziava con la prima udienza del 05 aprile 1994 e si concludeva all'udienza del 27 marzo 1999(novantanove), data in cui veniva decisa con la condanna del ricorrente alla pena di uno anno di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata, per il reato di abuso di ufficio pluriaggravato; il ricorrente venne, invece, assolto per i reati di costruzione abusiva, deturpamento di bellezze naturali e per il reato di abuso d'ufficio per aver omesso di chiedere l'autorizzazione all'Assessorato Territorio e Ambiente per l'utilizzo di un inceneritore presso il cimitero.

- Nel dispositivo della sentenza veniva fissato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, invece questa sentenza n. 873/1999 veniva depositata, a distanza di dieci mesi e venti giorni, in data 16 febbraio 2000(duemila).

- **PROCESSO DI SECONDO GRADO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO PENALE DI MILANO (due anni e quattro mesi, dal maggio 2000 (duemila) al giugno 2002 (duemiladue)).**

- Il ricorrente propose appello avverso la predetta sentenza, proclamando la sua innocenza in data 12 maggio 2000(duemila).

- La Corte d'appello di Milano trattava il procedimento , iscritto al n° 6712/2001 alla prima udienza del 21 marzo 2001. Il processo si protraeva fino all'udienza del 28 maggio 2002.

- Nel dispositivo della sentenza veniva fissato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, ed effettivamente questa sentenza n. 9487/2002 veniva depositata nei termini in data 21 giugno 2002(duemiladue).

- La Corte d'appello dichiarava estinti per prescrizione i reati per i quali il ricorrente aveva riportato la sentenza di condanna in primo grado, fermo restando l'obbligo di risarcimento per le parti civili.

- **PROCESSO DI TERZO GRADO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE (un anno ed un mese, dal settembre 2002 (duemiladue) al novembre 2003 (duemilatre).**

- Il ricorrente propose il ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, proclamando la sua innocenza in data 24 settembre 2002(duemiladue).

- La Corte di Cassazione con sentenza pronunciata il 28 ottobre 2003 e pubblicata il 06 novembre 2003 n. 61896/2003, annullava senza rinvio la sentenza emessa in sede di appello nei confronti del ricorrente, perché i fatti a lui ascritti non sussistevano.

- Tutto ciò esposto, il ricorrente nel chiedere l'accertamento della violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti Umani, quanto alla durata non ragionevole del processo, chiedeva davanti alla Corte d'appello di Brescia la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei soli danni non patrimoniali nella misura di <<euro trentamila o in quell'altra minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia >>.

- Resisteva il Ministro della Giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVAZIONE DEL DECRETO IMPUGNATO

1) Nella camera di consiglio del 23 giugno 2004, la Corte d'Appello di Brescia si pronunciava sul ricorso *ex lege* Pinto depositato dal signor Giuseppe GARIBALDI in data 23.04.2004, con il decreto di cui in epigrafe depositato in data 15 luglio 2004.

Con tale decreto la Corte d'appello di Brescia, ha condannato il Ministro di Giustizia al pagamento di EURO 2.000,00 (duemila), in favore dell'odierno ricorrente, a titolo del solo danno morale, oltre alle spese processuali da lui sostenute, liquidate complessivamente in euro 1.200,00 (milleduecento), rigettando tutte le altre domande del ricorrente.

La Corte d'appello, nell'indagare sulla ragionevolezza dei tempi dei tre gradi del processo ha accertato quanto segue:

Con riferimento al primo grado di giudizio, la Corte ha preso in dettagliato esame l'attività processuale celebratasi nell'arco temporale del solo dibattimento, a decorrere dalla prima udienza del 05 aprile 1994(novantaquattro) fino all'ultima udienza del 27 marzo 1999(novantanove), in cui venne pronunciata la sentenza.

Per tale dibattimento la Corte territoriale ha rilevato la complessità del processo che ha coinvolto numerose persone con posizioni processuali differenziate, con la necessità di sentire ben novanta testimoni e dieci imputati, per cui furono necessarie numerose udienze.

Esaminando gli intervalli non giustificati, dopo aver escluso quelli dovuti alla astensione degli avvocati, la Corte territoriale ha **ravvisato in anni due il ritardo ingiustificato** dovuto alla mutata composizione del collegio giudicante ed agli altri impedimenti dei giudici o degli uffici.

Con riferimento al processo d'appello (due anni) ed al processo di Cassazione (un anno), la Corte territoriale ha statuito che non vi era prova di una ingiustificata durata.

Dopo aver escluso la sussistenza di danni patrimoniali (peraltro non richiesti dal ricorrente, n.d.r.), casualmente collegati con la suddetta eccessiva durata del processo, la Corte territoriale ha deliberato con riferimento al *quantum* conseguente, il solo danno morale, richiamando i principi espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 1338/2004, con la seguente testuale motivazione: <<...nel caso in esame, considerata la evidente afflittività del procedimento penale in esame, anche alla luce delle imputazioni del Garibaldi, la Corte ritiene equo quantificare il danno morale per l'ingiustificata durata del processo, già quantificato per come detto in anni due, in complessivi euro duemila; con gli interessi legali dalla domanda>>.

In sostanza la Corte ha applicato il parametro di mille euro per ogni anno di ingiustificato ritardo.

Ritenendo insoddisfacente siffatta determinazione dei suoi danni, il ricorrente è ora costretto a riproporre le sue doglianze davanti a Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione.

IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

Il decreto della Corte d'Appello depositato il quindici luglio 2004(duemilaquattro), non è stato notificato. Pertanto, appare tempestivo il presente il ricorso per cassazione, aggiungendo due volte la sospensione dei termini processuali nei mesi di agosto e settembre 2004 e 2005 (Cass. civ., sez. III, 20/03/1998, n.2978, civ., sez. II, 11/04/1987, n.3613, Cass. civ., 07/05/1983, n.3110)..

Si premette che con la sentenza della Cassazione del 17 giugno 2004, n. 11350 si è statuito il principio per cui il meccanismo riparatorio introdotto dal legislatore italiano con la legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), quanto al termine ragionevole della durata dei processi, deve mantenere una **perfetta simmetria** di contenuto con l'art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, come in concreto questa norma vive attraverso l'esegesi della Corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza si impone per quanto attiene all'applicazione della legge n. 89/2001, ai giudici italiani.

L'unico residuo margine di discrezionalità in capo al giudice nazionale è dato con riferimento all'entità dell'indennizzo del danno conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (vedi sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 26 gennaio 2004, n. 1340, e la sentenza n. 8529 del 05 maggio 2004).

Con riferimento al danno materiale, patrimoniale, la Corte territoriale lo ha escluso espressamente in difetto di allegazione del nesso di causalità, ma il ricorrente non lo aveva neppure chiesto.

- Il presente ricorso è incentrato dunque sul **solo danno morale**, non patrimoniale.

PRIMO MOTIVO.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI E COMPUTO DEL PERIODO ECCEDENTE IL TERMINE RAGIONEVOLE: VIOLAZIONE

E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/03/2001 n. 89 Articolo 2, commi 2 (due), 3 (tre) e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. ART. 360, N. 3, C.P.C..

Omessa, erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione, su un punto decisivo della causa prospettato dalle parti. ART. 360, N. 5, C.P.C..

Si ricorda che questo capo di impugnazione, relativo ai criteri di computo della durata del processo è perfettamente ammissibile, come lo ha anche riconosciuto la Corte Europea dei Diritti Umani con la Decisione sulla ricevibilità del ricorso n° 36037/02, presentato dal sig. Andrea CHIFARI contro l'Italia del 13 maggio 2004, che ha dichiarato irricevibile il ricorso a Strasburgo per la mancata impugnazione in Cassazione del decreto della Corte d'appello territoriale sui criteri di computo della durata.

Innanzitutto il ricorrente dichiara di voler accettare le seguenti statuizioni della Corte d'appello di Brescia che hanno ritenuto, congrua la durata del processo di appello e quello di Cassazione.

PRIMO GRADO DI GIUDIZIO

Parimenti, con riferimento al processo di primo grado, per la sola fase dibattimentale, il ricorrente presta acquiescenza alla statuizione per cui il ritardo ingiustificato deve essere valutato in anni due.

Il ricorrente censura invece come la Corte territoriale non abbia tenuto conto del periodo anteriore alla fase dibattimentale, cioè il periodo a partire dal giorno in cui il ricorrente venne arrestato, 22 giugno 1993(novantatre) fino al giorno in cui è iniziato il dibattimento, 05 aprile 1994(novantaquattro), complessivamente nove mesi e tredici giorni.

Parimenti, il ricorrente censura come la Corte territoriale non abbia tenuto conto del periodo successivo alla fase dibattimentale, cioè il periodo a partire dal giorno in cui venne pronunciato il dispositivo della sentenza 27 marzo 1999(novantanove) fino al giorno in cui è stata depositata la motivazione della sentenza, 873/1999 in data 16 febbraio 2000(duemila) complessivamente dieci mesi e venti giorni.

Non vi è dubbio che la Corte territoriale, nel riferirsi ai due anni di ritardo ingiustificato abbia considerato la sola fase del DIBATTIMENTO, escludendo dal novero sia quella anteriore, che quella successiva al dibattimento.

Infatti, nell'*incipit* della motivazione, si legge a pagina 3 ultime due righe, e pagina 4 prime tre righe del decreto quivi impugnato si legge testualmente: <<*Dall'esame degli atti del dibattimento in primo grado emerge quanto segue: -alla prima udienza del 05.04.1999 si costituivano parte civile il Comune di Milano, Arquati Federico, Rossi Francesca e Rossi Federico e veniva dichiarata la contumacia di alcuni imputati*>>.

Infatti, nella stessa della motivazione, si legge a pagina 7 righe 11/13 del decreto quivi impugnato si legge testualmente: <<.... *il processo veniva definito in primo grado alla*

pubblica udienza del 27 marzo 1999. Dall'esame degli atti emerge che la durata della dibattimento di primo grado , è stata causata principalmente dalla complessità del processo che ha coinvolto numerose persone con posizioni processuali differenziate, con la necessità di sentire ben novanta testimoni e dieci imputati, che hanno determinato la necessità di una articolata attività istruttoria , anche al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa di tutti gli imputati> .

PERIODO ANTERIORE AL DIBATTIMENTO.

La Corte territoriale lo ha del tutto ignorato.

Si tratta del periodo a partire dal giorno in cui il ricorrente venne arrestato, 22 giugno 1993(novantatre) fino al giorno in cui è iniziato il dibattimento, 05 aprile 1994(novantaquattro), complessivamente nove mesi e tredici giorni. Il *dies a quo* per la durata ragionevole di un processo penale, per giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo, inizia a decorrere dal primo atto processuale che infligge alla potenziale vittima una lesione dei suoi diritti di libertà (vedi prospetto della giurisprudenza trascritto a pagina 13 del presente ricorso).

PERIODO SUCCESSIVO AL DIBATTIMENTO.

Il dispositivo della sentenza imponeva al Tribunale di depositare la motivazione entro novanta giorni.

Questo, peraltro è il termine massimo consentito dall'art. 544 c.p.p..

Ricordata la data del dispositivo (27 marzo 1999(novantanove)), la motivazione doveva essere depositata entro i novanta giorni successivi, cioè il 25 giugno 1999(novantanove).

Il ritardo accumulato da quest'ultima data a quella deposito 16 febbraio 2000(duemila) è pari a sette mesi e ventidue giorni.

La Corte territoriale lo ha del tutto ignorato.

SECONDO MOTIVO.

DANNO "NON PATRIMONIALE": VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/03/2001 n. 89 Art. 2, comma 1 e 3 e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. ART. 360, N. 3, C.P.C..

Erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione, su un punto decisivo della causa prospettato dalle parti. ART. 360, N. 5, C.P.C..

Con il suo decreto la Corte d'appello di Brescia, ha condannato il Ministro di Giustizia al pagamento di euro 2.000,00(duemila), in favore dell'odierno ricorrente, a titolo del solo danno morale, ragguagliato a due anni di ingiustificato ritardo, oltre alle spese processuali da lui sostenute, liquidate complessivamente in euro 1.200,00(milleduecento), rigettando tutte le altre domande del ricorrente.

Una prima considerazione balza evidente: la proporzione tra la sorte e le spese legali rende evidente l'esiguità dell'equa riparazione liquidata. L'attività difensiva svolta in tre mesi dall'avvocato del ricorrente nella procedura della legge Pinto vale più della metà dell'intera sofferenza patita dal ricorrente (quale imputato innocente in un procedimento penale) ingiustificatamente ritardato (secondo la Corte di Brescia) per due anni.

La Corte d'appello di Brescia ha dichiarato (solo in teoria) di volersi attenere alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, ma in concreto ha disconosciuto tali principi.

All'uopo si sottopone a Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione l'esame della più recente e pertinente giurisprudenza della Corte di Strasburgo che in data dieci novembre 2004 si è pronunciata *in subiecta materia*, affermando i seguenti principi.

Vedi testualmente nella parte motiva: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (Strasburgo) , sez. I, Presidente ROZAKIS , sentenza del 10 novembre 2004, caso Musci contro Italia, ricorso n. 64699/01.

<<2) Criteri particolari al danno morale 27§. Per ciò che concerne la valutazione in equità del danno morale subito in ragione della durata d'una procedura, la Corte reputa che una somma variante da 1.000 a 1.500 euro per anno di durata della procedura (e non per anno di ritardo) è una base di partenza per il calcolo da effettuare. Il risultato della procedura nazionale (sia che la parte ricorrente perda, vinca o finisca per concludere un regolamento amichevole) non ha importanza in quanto tale sul danno morale subito dal fatto della durata della procedura. L'ammontare globale sarà aumentato di 2.000 euro se la posta in gioco della lite è importante segnatamente in materia di diritto del lavoro, di stato e capacità delle persone, di pensioni, di procedure particolarmente gravi in relazione alla salute o alla vita delle persone. L'ammontare di base sarà ridotto avuto riguardo al numero delle giurisdizioni che ebbero a pronunciarsi nel corso della durata della procedura, al comportamento della parte ricorrente – segnatamente al numero di mesi o di anni legato a dei rinvii non giustificati imputabili alla parte ricorrente – alla posta oggetto della causa – ad esempio quando la posta patrimoniale è poco importante per la parte ricorrente – ed in funzione del livello di vita del paese. Una riduzione può anche essere ravvisata quando il ricorrente ha partecipato solo brevemente alla procedura che egli ha a proseguito in qualità di erede.

Questo ammontare potrà essere ridotto parimenti quando la parte ricorrente avrà già ottenuto a livello nazionale una constatazione di violazione ed una somma di denaro nel quadro di una via di ricorso interno. Oltre al fatto che l'esistenza di una via di ricorso sul piano interno si armonizza pienamente con il principio di sussidiarietà proprio della Convenzione, questa via di ricorso è più vicina ed accessibile rispetto al ricorso davanti alla Corte, è più rapida, e si esercita nella lingua della parte ricorrente ; essa presenta dunque dei vantaggi che conviene prendere in considerazione. >>

La stessa Corte di Strasburgo ha reiterato tali principi in BEN DIECI sentenze emesse in pari data, da cui si evince come, la Corte di Strasburgo ha aumentato da tre a dieci volte l'importo in precedenza liquidato ai ricorrenti dalle Corti d'appello italiane.

Si ricorda che Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione con la sentenza del **05/05/2004, n. 8529**, ha sancito << *l'obbligo specifico, per lo stesso giudice (italiano nd.r.), di prendere in esame, e di farsi carico criticamente, dei precedenti della Corte europea che si assumano pronunciati su casi identici o analoghi a quelli al suo esame.*>>.

Considerato che la doglianza del ricorrente si concentra sul solo processo penale di primo grado, possiamo citare i precedenti della Corte di Strasburgo, con riferimento, in particolare ad un processo in unico grado, precisando che ivi la **durata indicata è quella COMPLESSIVA della procedura e NON quella del SOLO RITARDO:**

RICORRENTE NUMERO RICORSO	DATA Sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	DANNO NON PATRIMONIALE (Importo liquidato)	DURATA ANNI processo italiano	Numero dei gradi
Guerresí c. Italia (n° 32646/96) Penale	24.04.2001	35.000.000.ITL	6 anni e 7 mesi	per un grado
Ciacci c. Italia (n° 38878/97) Penale	01.03.2001	20.000.000.ITL	6 anni e 4 mesi	per un grado
Orlandi c. Italia (n° 44943/98) Penale	01.03.2001	18.000.000.ITL	7 anni e 6 mesi	per un grado
Visintin c. Italia (n° 43199/98) Penale	01.03.2001	16.000.000.ITL	5 anni e 2 mesi	per un grado
Schiappacasse c. Italia (n°43536/98) Penale	26.04.2001	16.000.000.ITL	5 anni e 10 mesi	per un grado
Aggiato c. Italia (n°35207/97) Penale	26.04.2001	16.000.000.ITL	4 anni e 10 mesi	per un grado
Tommaso Palumbo c. Italia (n°45264/99) Penale	26.04.2001	14.000.000.ITL	6 anni e 11 mesi	per un grado
La Torella c. Italia (n°51021/99) Penale	28.02.2002	6.000 EUR	6 anni e 11 mesi	per un grado
Pascazi c. Italia (n° 42287/98) Penale	04.07.2002	8.000 EUR	5 anni e 5 mesi	per un grado
P.G.F. c. Italia (n° 45269/99) Penale	05.07.2001	14.000.000.ITL	5 anni e 3 mesi	per un grado
S.G., S.M. e P.C. c. Italia (n°45480/99) Penale	26.04.2001	13.000.000.ITL per ogni ricorrente	5 anni e 3 mesi	per un grado
Matera c. Italia (n°43635/98) Penale	26.04.2001	13.000.000.ITL	5 anni e 4 mesi	per un grado
Giannangeli c. Italia (n° 41094/98) Penale	05.07.2001	13.000.000.ITL	5 anni e 1 mese	per un grado
Arganese c. Italia (n°44970/98) Penale	26.04.2001	13.000.000.ITL	4 anni e 9 mesi	per un grado
Rotellini e Barnabei c. Italia	26.04.2001	12.000.000.ITL per ogni ricorrente	4 anni e 1 mese	per un grado

(n°40693/98) Penale				
Ialongo c. Italia	26.04.2001	12.000. 000.ITL	4 anni e 8 mesi	per un grado
(n°40458/98) Penale				
Di Donato e altri 3 c. Italia	26.04.2001	12.000. 000.ITL	4 anni e 3 mesi	per un grado
(n°41513/98) Penale		per ogni ricorrente		
C.P. c. Italia	26.04.2001	12.000. 000.ITL	4 anni	per un grado
(n°44976/98) Penale				

Circa la gravità del danno morale sofferto dal ricorrente, si erano allegati al fascicolo di causa anche gli estratti dei giornali che avevano posto alla berlina il ricorrente allorquando era stato arrestato e poi per tutta la durata decennale del processo, di talché il ritardo della riabilitazione da gravissime ed infamanti accuse, giunta solo con l'assoluzione definitiva in Cassazione, ha provocato un danno alla sua immagine professionale e di probò cittadino, per di più pubblico funzionario, che non può essere parametrata a duemila euro per ogni anno.

Il ricorrente **ha sofferto non solo l'angoscia dell'attesa, ma anche del sospetto** – fugato solo dieci anni più tardi – della sua colpevolezza agli occhi dei concittadini e di tutta la società civile.

Il sospetto durato anche solo due anni in più del normale, lasciava intendere che lo stesso ricorrente avesse interesse a procrastinare la durata dei procedimenti al fine di beneficiare della declaratoria di prescrizione.

Prescrizione che in effetti è intervenuta, ma che è stata rifiutata dal ricorrente che ha voluto interporre il ricorso per cassazione fino a giungere alla sua più completa ed ampia assoluzione perché i fatti a lui commessi non sussistevano.

Tutto quanto innanzi premesso, rilevato e dedotto, e salvo replicare nei successivi scritti, ed occorrendo nella discussione orale, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

"PIACCIA alla Ecc.ma Corte di Cassazione, *contrariis reiectis*, in accoglimento del ricorso proposto dal dott. **GARIBALDI Giuseppe**, avverso il decreto della Corte d'Appello di Brescia **n. 999/2004 R.G. 789/2004**, deciso nella Camera di Consiglio del 23.06.2004 e depositato nella motivazione il quindici luglio 2004,

CASSARE il medesimo decreto, con rinvio per un nuovo esame nel merito davanti alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione o ad altra Corte d'Appello, per l'accoglimento della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole (art. 3 legge 24/03/2001 n. 89), **per un processo penale durato complessivamente in un solo grado di giudizio sei anni e otto mesi, dal giugno 1993 (novantatre) al febbraio 2000 (duemila).**

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese."

Saranno depositati nei termini:

1. l'originale del presente atto con la relata di notifica e la procura in calce;
2. la copia autentica del decreto della Corte d'Appello di Brescia **n. 999/2004 R.G. 789/2004.**, deciso nella Camera di Consiglio del 23.06.2004 e depositato nella motivazione il quindici luglio 2004;

3. il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
4. l'istanza *in duplo ex art. 369 u. c. c.p.c.*

Roma, lì 02 settembre 2005

avv. Mario Migiurtina

avv. Marco Tullio Cicerone

- Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso è esente. Decreto del Presidente della Repubblica 30Maggio 2002, n.115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (art. 10L).

avv. Marco Tullio Cicerone

PROCURA

Il sottoscritto **GARIBALDI Giuseppe**, a Roma il 30.05.1941 (codice fiscale), residente a Milano, piazza Alfieri n. 1, delega l'avv. Marco Tullio Cicerone unitamente all'avv. Mario Migiurtina del Foro di Milano, a rappresentarlo e difenderlo nella procedura in oggetto davanti alla Corte di Cassazione per impugnare il decreto della Corte d'appello di Reggio Brescia n. **999/2004 R.G. 789/2004.**, deciso nella Camera di Consiglio del 23.06.2004 e depositato nella motivazione il quindici luglio 2004. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Marco Tullio Cicerone in Roma, via Agorà, 33 .

Roma 02 settembre 2005

Giuseppe Garibaldi

E' autentica

avv. Marco Tullio Cicerone

avv. Mario Migiurtina

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'avv. Marco Tullio Cicerone, con studio in Roma via Agorà, 33 quale difensore e domiciliatario del dott. **GARIBALDI Giuseppe**, si notifici al **MINISTRO DELLA GIUSTIZIA** in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Roma via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, coma da relata predisposta.

Roma, lì 05 settembre 2005

avv. Marco Tullio Cicerone

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Marco Tullio Cicerone, con studio in Roma via Agorà, 33 , quale difensore e domiciliatario del dott. **GARIBALDI Giuseppe**, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il su esteso ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello di Brescia n. 999/2004, depositato in data 15 luglio 2004 al

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore* domiciliato *ex lege* in Roma via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ivi consegnandone copia conforme a mani